

**Consulenti del Lavoro**

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.itpec: consigionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 1 agosto 2025

COMUNICATI E NOTIZIE

VIA EMAIL

Allegato: 1

Ai Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD.

Si allega alla presente, per opportuna conoscenza, la comunicazione diramata a tutti gli Ordini Professionali dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall'AGID – Agenzia per l'Italia Digitale, in merito agli elenchi dei domicili digitali presenti nell'indice INI-PEC.

Come noto, l'*indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti* (INI-PEC), disciplinato dagli art. 6 bis e 6 quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi acquisiti dagli ordini professionali a cui l'iscritto è tenuto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificato, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all'esercizio dell'attività professionale.

L'INAD, ovvero l'*indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*, realizzato e gestito dall'AGID, è costituito da indirizzi utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale correlate all'attività professionale dei soggetti non iscritti in albi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica o, ancora, indirizzate all'ente di diritto privato. L'iscrizione in INAD è facoltativa ed è soggetta alla libera iniziativa dell'utente.

Alla predetta facoltatività fa eccezione l'art. 6-quater, comma 2, del CAD che stabilisce che: *per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'art. 6 bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico, rende disponibili all'AGID, tramite servizi informatici, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6 bis*".

In ottemperanza a tale norma, il domicilio digitale del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diverrà utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.

Si rimanda alla Circolare allegata per ulteriori dettagli.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesca Maione

FM/LDC/GM/SR